



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 256/2016

Allegato G al Verbale n. 12/2016

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione quadro tra OGS, CNR, Consorzio RELUIS, DPC, INGV e Sezione Italiana RAGE-SEG per GNGTS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 2 comma 1 lettera c) il quale prevede che l'INGV *.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 102 del 02/10/2013 ed emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 06/11/2013;
- **VISTO** lo schema di Convenzione quadro da sottoscrivere con OGS, CNR, Consorzio RELUIS, DPC e Sezione Italiana RAGE-SEG per GNGTS allo scopo di favorire il miglioramento delle azioni di protezione civile mediante la promozione e la diffusione della conoscenza geofisica;
- su proposta del Presidente;

DELIBERA

L'approvazione dello schema definitivo di Convenzione quadro tra OGS, CNR, Consorzio RELUIS, DPC, INGV e Sezione Italiana RAGE-SEG per GNGTS allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 10/10/2016

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA

SPERIMENTALE - OGS,

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,

CONSORZIO RELUIS,

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE,

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA,

SEZIONE ITALIANA EAGE - SEG

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (di seguito OGS), C.F./P. IVA 00055590327, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il 9 agosto 1953, domiciliata per la carica presso la sede dell'OGS, sita in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c;

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR) ... completare;

Il Consorzio ReLuis (di seguito ReLuis) ... completare;

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPC), C.F. 97018720587, con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, nella persona del Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, delegato alla stipula della presente Convenzione con decreto n. del

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV) con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e CF/P. IVA

ST 

06838821004, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Carlo DOGLIONI, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente medesimo;

La Sezione Italiana EAGE-SEG (di seguito EAGE-SEG) ... completare;
tutti quanti i sopra citati, di seguito anche indicati come "Parti",

VISTO

- che, ai sensi della legge 225 del 1992, art. 11 comma 1, costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile "i gruppi di ricerca scientifica [...], l'Istituto Nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca";

- che, ai sensi della legge 225 del 1992, art. 6 comma 1, all'attuazione delle attività di protezione civile, provvedono, tra gli altri, gli istituti e i gruppi di ricerca con finalità di protezione civile, e che a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

- che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica nel campo della Oceanografia e della Geofisica con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

- che, come tale, OGS si configura tra le strutture nazionali di protezione

civile e, in tale ambito, ha proposto la presente Convenzione;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013, che definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge 225/92;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 n. 3152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2013 su indicato, sono individuati i Centri di Competenza, tra cui alcuni istituti del CNR, il Consorzio ReLUIS e l'INGV;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 aprile 2014 n. 1349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 Giugno 2014 "Integrazione dei Centri di Competenza individuati con decreto del Capo Dipartimento del 24 Luglio 2013 rep. n. 3152", che integra l'elenco allegato al sopra citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 n. 3152 con ulteriori Centri di Competenza, tra cui OGS;

- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia definendone le attività all'art. 2 comma 1, 2 e 3;

- che l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) *....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di*

ST CA

ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

CONSIDERATO

- che il Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (di seguito GNGTS), nato come organo del CNR, dal 2000 ha trovato collocazione scientifica e organizzativa presso l'OGS;

- che sempre più, negli ultimi anni, il GNGTS raccoglie e rappresenta una comunità tecnico-scientifica indirizzata e attenta alle tematiche di ricerca applicata di interesse di protezione civile, che raccoglie i contributi di enti di ricerca, università, associazioni scientifiche, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti e singoli studiosi;

- che a questo proposito il GNGTS ha finora organizzato annualmente un convegno nazionale, a partire dall'anno 2000 finanziato da OGS, nel quale, mediamente, circa 500 ricercatori italiani e stranieri presentano i risultati acquisiti e le ricerche in atto;

- che la collaborazione, il dibattito e la condivisione scientifica nel campo della Geofisica della Terra Solida in prospettiva di protezione civile rappresentano strumenti importanti di aumento delle conoscenze e di approfondimento delle tematiche di interesse dell'intero Servizio Nazionale della Protezione Civile, così come definito dalla sopra menzionata legge 225 del 1992;

- che al fine di rendere più efficace ed efficiente tale collaborazione appare opportuna una sua migliore organizzazione;

- che a questo proposito OGS ha proposto alle altre Parti sopra elencate la stipula di una Convenzione non onerosa ai sensi dell'art. 6 comma 1, della

87
CA

legge 225 del 1992 sopra menzionata;

- che le Parti aderiscono a tale iniziativa riconoscendone il valore e la coerenza rispetto alle proprie finalità e competenze;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1

(PREMESSE)

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE)

1. Con la presente Convenzione le Parti convengono di porre in essere attraverso il GNGTS iniziative volte a favorire, mediante la promozione e la diffusione della conoscenza geofisica, il miglioramento delle azioni di protezione civile. Tale conoscenza riguarda, in particolare, la geodinamica (con particolare attenzione ai processi tettonici attivi, inclusi i terremoti e i vulcani, affrontati sia mediante dati osservati che attraverso modelli); la pericolosità sismica, vulcanica e da maremoto, sia di lungo che di medio e breve termine (inclusi gli effetti di sito, la microzonazione sismica e gli strumenti e le azioni per la mitigazione dei relativi rischi); gli approfondimenti delle conoscenze sulla Terra solida ottenuti attraverso la geofisica applicata, sia profonda che di superficie (incluso il relativo sviluppo di modelli e di aspetti teorici). Le conoscenze tecnico-scientifiche acquisite su queste tematiche e condivise mediante il GNGTS potranno essere utilmente riversate nelle attività che i Centri di Competenza e più in generale la comunità scientifica, tecnica e professionale svolgono, sotto il coordinamento del DPC, per il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

2. La presente Convenzione, non onerosa, ha lo scopo di individuare e regolamentare le modalità di collaborazione tra OGS, CNR, ReLuis, DPC, INGV e EAGE-SEG per l'attività del GNGTS, che si esplica nella promozione ed eventuale gestione di attività coerenti con lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica nel campo della Geofisica della Terra Solida e, più in generale, delle Scienze della Terra, inclusa la realizzazione di giornate di approfondimento che raccolgano la tradizione del "convegno annuale" citato in premessa, con particolare riguardo alle tematiche di protezione civile.

Articolo 3

(COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO)

1. Allo scopo di favorire la collaborazione tra le Parti per le finalità di cui all'art. 2, viene istituito un Comitato Tecnico-Scientifico per gestire le attività del GNGTS.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo collegiale formato da un rappresentante di ognuna delle Parti, competente per le tematiche oggetto della presente Convenzione, nominato con atto del rappresentante legale dell'ente di appartenenza, e presieduto dal rappresentante dell'OGS. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico può essere riconfermato fino ad un massimo di 3 mandati.

3. In particolare, il Comitato Tecnico-Scientifico, sentiti gli Enti in esso rappresentati:

a) individua le tematiche e promuove le iniziative organizzate dal GNGTS;

b), definisce i temi per le giornate di approfondimento, di cui sceglie il luogo di svolgimento e nomina i convenor;

ST CA

b) identifica ulteriori azioni da sviluppare in sede di GNGTS (p. es.:
conservazione documenti congressuali, diffusione dell'informazione, ecc.).

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico rimane in carica per 3 anni e si riunisce, di
norma, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. A tali
riunioni, previo accordo tra le Parti, potranno essere invitati anche altri
soggetti.

5. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico cura l'organizzazione delle
attività del GNGTS Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato stesso.

Articolo 4

(SEGRETERIA)

1. L'OGS istituisce e gestisce la Segreteria del GNGTS, con il compito di
provvedere in ordinario alle comunicazioni, al sito web e alla preparazione
delle iniziative del GNGTS, incluso le giornate di approfondimento.

2. La Segreteria del GNGTS è gestita da un Coordinatore della Segreteria,
nominato con atto proprio del Presidente dell'OGS. Il Coordinatore della
Segreteria collabora con il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico nella
gestione ordinaria del GNGTS.

3. La gestione amministrativa di fondi necessari per l'organizzazione delle
iniziative del GNGTS è affidata al Coordinatore della Segreteria.

Articolo 5

(IL "CONVEGNO ANNUALE")

1. Le Parti si impegnano a contribuire alla buona realizzazione di giornate di
approfondimento, che intendono raccogliere la tradizione del "convegno
annuale" citato in premessa, e di altre iniziative del GNGTS tramite
opportune azioni, tra cui la loro pubblicizzazione.

2. Per la realizzazione di tali giornate di approfondimento e di ogni altra iniziativa scientifica di rilievo sul territorio nazionale viene istituito un Comitato Organizzatore Locale, individuato e proposto dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico assistito dal Coordinatore della Segreteria, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico.

3. Il Comitato Organizzatore Locale ha il compito di:

a) curare gli aspetti logistici relativi al "convegno annuale" o di altra iniziativa scientifica di rilievo;

b) supportare in loco la Segreteria del GNGTS;

c) favorire i rapporti fra il Comitato Tecnico-Scientifico e le amministrazioni locali;

d) promuovere sul territorio l'iniziativa per cui è stato istituito.

4. Il Comitato Organizzatore Locale rimane in carica per la durata dell'iniziativa per cui è stato istituito.

Articolo 6

(ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE)

1. La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Enti o Istituzioni pubbliche o private che ne facciano domanda, previa accettazione unanime del Comitato Tecnico-Scientifico che, nel decidere, terrà conto della valenza e pertinenza scientifica dell'Ente richiedente rispetto ai temi trattati dal GNGTS.

2. Le modalità operative concernenti l'esecuzione della presente Convenzione saranno definite dal Comitato Tecnico-Scientifico sentiti gli Enti in esso rappresentati.

Articolo 7

ST 

(DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO)

1. La Convenzione avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata per uguale periodo mediante comunicazione tra le Parti con Posta Elettronica Certificata.

2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione al Presidente dell'OGS, e per conoscenza al Comitato Tecnico-Scientifico, con Posta Elettronica Certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 8

(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. La presente Convenzione non comporta oneri tra le Parti; resta inteso che ognuna di esse provvede alle spese del proprio personale coinvolto nelle attività svolte in ambito convenzionale, sia in sede che fuori sede.

2. Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico avranno luogo presso le sedi nella disponibilità delle Parti.

3. I costi per la realizzazione delle giornate di approfondimento rimangono a carico dell'OGS, salvo quelli logistici, per i quali si individuerà, di anno in anno, un ente o un'istituzione pubblica o privata, o un'amministrazione pubblica, disponibile a ospitare l'iniziativa in una sede italiana.

Articolo 9

(FORO COMPETENTE)

1. La presente Convenzione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, la questione verrà

in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi della norma vigente.

Esso è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvede OGS assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali.

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale

Il Presidente, prof.ssa Maria Cristina Pedicchio

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il xx

Per il Consorzio ReLuis

Il Presidente, prof. Gaetano Manfredi

Per il Dipartimento della Protezione Civile

Il Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico

Per L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

81 

Il Presidente, prof. Carlo Doglioni

Per la Sezione Italiana EAGE-SEG

Il xx

ST ef